

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO ASP "SENECA" RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO PER MASSIMO ULTERIORI 24 MESI.

(Determinazione del Responsabile Affari Generali n. 217 del 20/09/2017)

CIG 72087142FB

INDICE

ART. 1 FINALITA' E OGGETTO DEL SERVIZIO	Pag. 2
ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	Pag. 3
ART. 3 DURATA, CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO	Pag. 3
ART. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	Pag. 5
ART. 5 PERIODO DI PROVA	Pag. 7
ART. 6 RICHIESTA ED AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE	Pag. 7
ART. 7 PROFILI PROFESSIONALI	Pag. 8
ART. 8 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	Pag. 10
ART. 9 PENALITÀ	Pag. 10
ART. 10 GARANZIE ED OBBLIGHI DEI CONTRAENTI	Pag. 10
ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	Pag. 12
ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E-SUBAPPALTO DEL SERVIZIO	Pag. 12
ART. 13 FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI	Pag. 12
ART. 14 RINNOVO DEL CONTRATTO	Pag. 13
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Pag. 13
ART. 16 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	Pag. 13
ART. 17 FORO COMPETENTE	Pag. 13
ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag.14
ART. 19 NORMA DI RINVIO	Pag.14

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO

La procedura aperta di cui al presente Capitolato Speciale d'appalto ha per oggetto l'individuazione dell'Agenzia autorizzata cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Enti Locali, indicate al successivo art. 7 e nelle schede costi personale allegate al presente capitolato, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo dell'utilizzatore, non altrimenti fronteggiabili, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276, attuativo della legge c.d. Biagi, come richiamato dal D.lgs. 165/2001, o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale delle strutture gestite da ASP Seneca.

Il servizio in parola comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del personale somministrato.

I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione in base alle effettive esigenze delle singole strutture gestite da ASP Seneca, che non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali attivate possono subire e finanche cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico di ASP Seneca, senza che il concorrente o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.

Il presente appalto di servizi è regolamentato dalle seguenti norme:

- Legge n. 30 del 14 febbraio 2003;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive integrazioni e modificazioni;
- Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n. 251;
- Direttiva Unificata C.E. n. 18 del 31 marzo 2004:
- Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133:
- D. Lgs. 81 del 15/06/2015;
- D. lgs. 50 del 18/04/2016.

I lavoratori avviati presso le diverse strutture gestite da ASP Seneca non sono computabili nella dotazione organica ai fini dell'applicazione di normative di legge corrispondenti o delle norme dei contratti collettivi, con la sola eccezione delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ASP Seneca, nel periodo di validità del contratto di somministrazione, si riserva di ricorrere ai prestatori di lavoro interinale in base alle proprie necessità e per i periodi che riterrà necessari, senz'altra formalità, previo pagamento al Somministratore del solo corrispettivo pattuito in offerta.

Al fine di garantire le prestazioni occorrenti, l'Agenzia ha l'obbligo di fornire le figure professionali richieste entro il termine previsto nell'offerta tecnica, a pena di inadempimento del contratto e di irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Il servizio di somministrazione comprende quindi l'attività di ricerca, di selezione, di formazione e sostituzione del personale assente per legittimo impedimento.

ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Alla luce di quanto previsto dall'art. 15, comma 13 lettera d), del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di convenzioni CONSIP, convenzioni dell'Agenzia per lo Sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna (INTERCENT-ER), le condizioni contrattuali definite con l'aggiudicatario saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse. Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, ASP Seneca avrà il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

ART. 3 DURATA, CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO

L'affidamento avrà durata triennale dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva e sarà efficace, presumibilmente dal 01/01/2018, subordinatamente alla corretta esecuzione del periodo di prova di 4 mesi previsto dall'art. 5 del presente Capitolato Speciale.

Al termine del primo periodo di durata triennale, potrà essere disposto un eventuale rinnovo fino a un massimo di ulteriori 24 mesi, a insindacabile giudizio di questa Amministrazione, che l'Agenzia aggiudicataria sarà obbligata a svolgere alle medesime condizioni, economiche e contrattuali, in essere.

Le singole somministrazioni di lavoro potranno essere richieste entro la data ultima di durata dell'affidamento, anche se il periodo di somministrazione richiesto abbia scadenza oltre il termine del contratto di appalto (ed in questo caso la durata del contratto si intenderà prorogata sino al termine dell'ultima somministrazione).

L'importo presunto dell'appalto, per il periodo di valenza contrattuale e per l'eventuale rinnovo fino a un massimo di 24 mesi, è così composto:

- anno 2018, € 715.937,43 (di cui € 679.790,91 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed € 36.146,52 per aggio di agenzia, esclusa iva in quanto dovuta).
- anno 2019, € 715.937,43 (di cui € 679.790,91 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed € 36.146,52 per aggio di agenzia, esclusa iva in quanto dovuta).
- anno 2020, € 715.937,43 (di cui € 679.790,91 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed € 36.146,52 per aggio di agenzia, esclusa iva in quanto dovuta).
- valore stimato del contratto di somministrazione con riferimento al possibile rinnovo fino a un massimo di 24 mesi € 1.431.874,86 (di cui € 1.359.581,82 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed € 72.293,04 per aggio di agenzia, esclusa iva in quanto dovuta).

Complessivamente, per l'intero periodo comprensivo di eventuale rinnovo, il valore stimato dell'appalto ammonta ad € 3.579.687,15 (di cui € 3.398.954,55 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato ed € 180.732,60 per aggio di agenzia, esclusa iva in quanto dovuta).

Si specifica che il costo per il personale somministrato comprende una somma pari ad € 110.774,75 a titolo di maggiorazione per prestazione lavorativa in giornata festiva ed € 31.050,00 a titolo di produttività, somme sulle quali non è dovuto l'aggio di agenzia.

Gli importi sopra descritti potranno variare di un ulteriore 20% in aumento o in diminuzione, pertanto l'importo complessivo massimo stimato del valore dell'appalto, comprensivo di eventuale rinnovo, ammonta ad € 4.295.624,58 di cui aggio massimo richiedibile stimato pari ad € 216.879,12 (esclusa iva in quanto dovuta).

Per l'individuazione dell'offerta più bassa (punteggio economico) si terrà conto in gara del solo Margine di Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di riferimento.

Il Margine d'Agenzia per ogni categoria è pari ad € 1,10, pertanto la base d'asta è complessivamente pari ad € 108.439,56, oltre IVA.

Gli importi annui a base dell'appalto sono calcolati con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti nelle singole strutture gestite da ASP Seneca. Tali importi non costituiscono la proiezione e/o l'indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma hanno solo il fine di quantificare l'importo presunto della gara ai fini degli adempimenti formali ad esso legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo A.N.AC., cauzioni, ecc.).

Non si prevedono, considerando la quota a carico dell'utilizzatore, costi aggiuntivi per la sicurezza nella fase di esecuzione dell'appalto.

All'Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate.

ASP Seneca corrisponderà all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il costo del lavoro determinato come da allegato B al presente capitolato (costo che sarà rideterminato, a cura di ASP Seneca, in caso di rinnovi contrattuali e/o modifiche del trattamento economico) unitamente alla quota di agenzia (quota oraria unica per ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione) che sarà offerta in sede di gara, sul quale andrà calcolata l'IVA.

Il costo orario base comprende gli oneri retributivi, comprensivi di tutti i ratei (ex festività, permessi retribuiti, ferie, TFR ed ogni altro diritto spettante al lavoratore da CCNL di riferimento), gli oneri contributivi assistenziali e previdenziali, contributo ente bilaterale paritetico, Fondo formazione lavoratori temporanei e contributo ASPI.

Il costo dell'ora ordinaria o maggiorata è riepilogato negli importi invariabili, come da dettaglio voci esplicitato per ciascun singolo profilo nelle schede allegate importo che potrà essere aggiornato qualora intervengano variazioni contrattuali a livello nazionale.

N.B.: Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel "costo orario base", comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari etc.) sono a carico dell'Agenzia di somministrazione e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto.

Si precisa che:

- le ore di lavoro convenzionali, su base giornaliera, sono pari a 6;
- il divisore orario convenzionale mensile, CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, è pari a 156;
- il divisore orario annuale convenzionale, CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, è pari a 1872.

In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà adeguato il solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo di agenzia dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed eventuale rinnovo.

Il corrispettivo economico di offerta costituito dalle suddette tariffe orarie di base, integrato dall'aggio di agenzia e dalle maggiorazioni previste dal vigente CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali a titolo di salario accessorio, dovrà quindi compensare tutte le seguenti attività:

- 1) Ricerca e selezione del personale;
- 2) Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;
- 3) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie somministratrici di lavoro a tempo determinato;
- 4) Quota assicurativa INAIL;
- 5) Sostituzione del personale;
- 6) Festività;
- 7) Festività infrasettimanali;
- 8) Attività di formazione;
- 9) Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all'utilizzatore;
- 10) Ferie, congedi e permessi;
- 11) Buoni pasto;
- 12) Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione e successivi nel corso dell'attività lavorativa, e visite previste dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 13) Fornitura della divisa completa di calzature, uniforme a quella in uso presso le strutture gestite da ASP Seneca;
- 14) Controlli fiscali sulle assenze per malattie anche della durata di un solo giorno;
- 15) Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;
- 16) Servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali;
- 17) Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (imponibile previdenziale), necessaria per poter calcolare l'imposta IRAP a carico dell'utilizzatore, posto che ASP è un ente pubblico non economico pertanto la base imponibile IRAP viene calcolata con metodo retributivo, ai sensi dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il riconoscimento di voci del salario accessorio conseguite attraverso accordi sindacali sarà corrisposto al somministratore, che ha l'obbligo di retribuire almeno nella stessa misura il personale impiegato presso ASP Seneca.

ASP Seneca deve corrispondere all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio.

Il Servizio Politiche del Personale di ASP Seneca trasmetterà all'Agenzia, entro la prima settimana del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dai singoli lavoratori somministrati.

Il dettaglio degli oneri retributivi e degli aspetti fiscali sono riportati analiticamente nell'allegato B schede costi personale per ciascun profilo.

Tutti i costi e le spese diverse dal costo delle ore effettivamente lavorate e dalle maggiorazioni previste a titolo di salario accessorio, devono intendersi remunerate dall'aggio di Agenzia.

ART. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente da ASP Seneca, nel rispetto delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell'interesse della stessa.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e nel rispetto delle sotto riportate modalità.

- A. L'Agenzia, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità del contratto, provvederà ad esaudire le singole richieste di prestazioni di lavoro in somministrazione avanzate da ASP Seneca, relativamente alle diverse figure professionali, previa richiesta scritta di ASP.
- B. Le prestazioni richieste si svolgeranno con le modalità che verranno esplicitate all'interno della richiesta di cui al punto A, posto che ASP Seneca gestisce servizi che prevedono diffe-

renti articolazioni orarie, anche con prestazioni per 7 giorni la settimana; le eventuali turnazioni saranno definite dal responsabile dell'Unità Operativa richiedente e potranno subire variazioni temporanee e contingenti, mentre l'orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali (ovvero 36 ore settimanali). Ai lavoratori inseriti con contratto di somministrazione è altresì riconosciuta la fruizione del servizio di mensa, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 45 del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali 14/9/2000, con le medesime modalità in uso per i dipendenti di ASP Seneca. Il costo del pasto, per la quota a carico del lavoratore, sarà oggetto di comunicazione mensile da parte di ASP Seneca, affinché possa essere addebitata al lavoratore.

- C. L'Agenzia dovrà presentare all'utilizzatore almeno 2 candidati per ogni unità lavorativa che potranno essere sottoposti a colloquio di idoneità da parte della struttura di utilizzo; in caso di giudizio di inidoneità dette figure non potranno essere riutilizzate. In caso di idoneità ASP Seneca si riserva comunque un periodo di prova di 15 giorni, al termine del quale potrà decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.
- D. Il periodo per il quale ogni lavoratore dovrà prestare l'attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra ASP Seneca ed l'Agenzia.
- E. I lavoratori avviati dovranno comunque possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare. I lavoratori dovranno possedere i requisiti per poter lavorare all'interno dell'ASP o di enti pubblici analoghi.
- F. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture di ASP Seneca. In merito all'aggiornamento formativo del personale infermieristico somministrato, l'Agenzia si obbliga ad assicurare opportuno aggiornamento professionale specialistico, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni sul sistema di formazione continua in medicina (Accordo del 19 aprile 2012), pari a 50 crediti ECM annui per ciascuna figura somministrata, con oneri economici che si intendono già compresi nel prezzo di offerta, anche mediante utilizzo delle opportunità fornite dai fondi strutturali appositamente predisposti.
- G. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel comparto Regioni ed Enti Locali per la categoria di riferimento a seconda dell'inquadramento attribuito, come da schede allegate relative alle tabelle di calcolo del costo di personale per singoli profili.
 - Ai lavoratori spetterà inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, l'indennità di turno nella misura prevista dal CCNL comparto Regioni ed Enti locali, sulla base del turno effettuato.
- H. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile.
- I. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
- J. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL contenuta nelle schede allegate relative alle tabelle di calcolo del costo di personale per singoli profili.
- K. ASP Seneca osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel T.U. in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro; ASP Seneca si impegna altresì ad informare l'Agenzia dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti. L'Agenzia si obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore stesso svolgerà presso ASP Seneca.
- L. L'Agenzia è obbligata ad effettuare sul personale prescelto, prima dell'inserimento nelle strutture di ASP Seneca, i necessari accertamenti sanitari volti a verificare la piena ed incondizionata idoneità alle mansioni. L'Agenzia si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965, n.1124.
- M. ASP Seneca corrisponderà all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti

- i permessi previsti dal CCNL, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che dovrà retribuire con oneri economici a totale proprio carico il prestatore di lavoro.
- N. ASP Seneca potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quei lavoratori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì chiedere la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.

ART. 5 PERIODO DI PROVA

Per i primi quattro mesi, comunque computati nella durata complessiva del contratto, il servizio si intenderà conferito in prova, al fine di consentire ad ASP Seneca di effettuare una valutazione ampia e complessiva rispetto alle modalità di esecuzione del servizio offerto.

In caso di valutazione negativa, espressa al termine del periodo di prova, ASP Seneca, a suo insindacabile giudizio, potrà recedere dal contratto (ex art. 1373 del Codice Civile) mediante comunicazione scritta e motivata, con preavviso di 15 giorni ed invio a mezzo PEC.

In tal caso all'Agenzia spetterà il solo corrispettivo per i servizi svolti, escludendosi sin da ora la corresponsione di indennizzi o rimborsi di qualsivoglia natura e titolo.

ASP Seneca potrà richiedere all'Agenzia la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo contraente e l'Agenzia si obbliga sin da ora a garantire tale continuità.

Asp Seneca si riserva inoltre di procedere all'incameramento dell'intera garanzia fidejussoria definitiva, fatta salva la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 6 RICHIESTA ED AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Ciascuna richiesta di attivazione di una somministrazione dovrà essere corredata con le seguenti informazioni minime:

- la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria di inquadramento, il settore di specializzazione, il grado di esperienza e le conoscenze necessarie;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- la sede di lavoro;
- i dati relativi alla posizione INAIL.

Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, tramite e-mail, al recapito fornito dall'Agenzia ed eventualmente anticipate tramite telefono. Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno i tempi previsti per l'avvio dei lavoratori, che dovrà comunque avvenire nel rispetto di quelli dichiarati nell'offerta tecnica. Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno altresì i tempi previsti per l'applicazione di eventuali penali.

Le copie dei contratti di lavoro tra l'Agenzia ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse alla sede amministrativa di ASP Seneca, solidalmente responsabile ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m., la quale si riserva di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, del modello UNIEMENS e delle buste paga. Qualora l'Agenzia non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro, ASP Seneca procederà alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria in danno dell'Agenzia inadempiente, fatta comunque salva la responsabilità per eventuali fatti illeciti o per l'eventuale violazione di norme penali.

Doveri del personale

Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a svolgere le funzioni proprie della mansione oggetto della richiesta. Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità. A ciascun lavoratore verrà fornito da ASP Seneca un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenete le generalità del lavoratore ed il ruolo assegnato all'interno dell'Azienda; detto tesserino dovrà obbligatoriamente essere sempre indossato in modo ben visibile durante tutto il tempo di lavoro, dovrà essere conservato con la massima cura e andrà riconsegnato al responsabile dell'Unità Operativa al termine del periodo di somministrazione. Al personale som-

ministrato si applicherà il Codice di comportamento aziendale, nonché il Regolamento di gestione del personale ASP, per quanto compatibile con l'istituto della somministrazione.

L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà esercitata dall'Agenzia, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e successive modificazioni, che provvederà ad informare tempestivamente ASP Seneca dell'esito della procedura. ASP Seneca comunicherà, per iscritto, tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione e, se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare. Il prestatore dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'ASP e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia collettivo che decentrato.

Adempimenti dell'Agenzia di somministrazione

L'Agenzia dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale somministrato per qualsiasi motivo assente dal servizio o che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio assegnato, conformemente alla tempistica stabilita nell'art. 8 del presente capitolato, dietro specifica richiesta di ASP Seneca. Eventuali sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati già in servizio, dovranno essere comunicate tempestivamente dall'Agenzia all'ASP, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione. In ogni caso l'Agenzia dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in modo da garantire la continuità del servizio ed è tenuta a consegnare ad ASP Seneca una copia del contratto individuale di lavoro stipulato con il lavoratore.

Sicurezza

La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all'oggetto del contratto. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.

Il referente aziendale presso il quale l'Agenzia potrà ottenere informazioni relative al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Nelle schede allegate è stato definito anche il costo orario riferito alle eventuali prestazioni straordinarie del personale somministrato, fermo restando che l'unità lavorativa in somministrazione potrà svolgere ore di lavoro straordinario solo se preventivamente autorizzata dal responsabile dell'Unità Operativa, precisando fin d'ora che ASP Seneca a suo insindacabile giudizio, potrà disporre che il limite invalicabile di ore di lavoro straordinario sia allineato a quanto previsto per il resto del personale dipendente di identico profilo.

ART. 7 PROFILI PROFESSIONALI

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:

- categoria D1: Infermiere professionale, Psicologo, Fisioterapista, Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile, Educatore Professionale;
- categoria C1: Animatore, Istruttore Amministrativo e/o Contabile;
- categoria B3: Operatore Socio Sanitario.

Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze di ASP Seneca. Nell'eventualità, sarà cura di ASP Seneca fornire all'Agenzia la scheda aggiornata dei costi di dette figure, qualora non fossero state incluse nelle schede allegate al presente capitolato, fermo restando l'aggio di aggiudicazione. Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che verranno esplicitati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione.

Si precisano sin da ora i requisiti richiesti per alcune figure professionali, posto che per tutti i profili è richiesta piena idoneità psico fisica alla mansione e possesso della patente di guida categoria B in corso di validità.

Infermiere Professionale: si richiede il possesso di diploma di laurea in scienze infermieristiche, ovvero diploma universitario conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi. Si richiede <u>iscrizione</u> all'Albo degli Infermieri;

Psicologo: si richiede il possesso di diploma di laurea in psicologia; abilitazione professionale e iscrizione all'ordine degli psicologi; aver maturato un'esperienza professionale, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di psicologo presso servizi sociali di Ente Locale o Asl.

Fisioterapista: si richiede possesso di diploma di laurea in fisioterapia (Scienze riabilitative delle professioni sanitarie), ovvero diploma di fisioterapista conseguito in base a precedente ordinamento, abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista.

Educatore Professionale: si richiede il possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: Scienze dell'educazione (Classe L-19 DM 270/04) indirizzo di Educatore Professionale o titoli equipollenti; Laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione vecchio ordinamento o Laurea Magistrale o Specialistica del nuovo ordinamento equiparata a tali Lauree secondo le vigenti disposizioni normative. L'equipollenza dovrà essere dichiarata e dimostrata a cura del candidato.

Animatore: si richiede il possesso di diploma di scuola media secondaria superiore unitamente ad attestato di qualifica specifico di "Animatore di comunità" o titolo equipollente e possedere piena idoneità psico fisica alla mansione ed idoneità sanitaria alla manipolazione di alimenti.

Operatore Socio Sanitario: si richiede il possesso di diploma di scuola media inferiore, unitamente ad attestato di qualifica di "Operatore Socio Sanitario" e possedere piena idoneità psico fisica alla mansione ed idoneità sanitaria alla manipolazione di alimenti.

Categoria di inquadramento	Fabbisogno stimato anno 2018 in ore	Fabbisogno stimato anno 2019 in ore	Fabbisogno stimato anno 2020 in ore	Totale stima fabbisogno nel triennio in ore	Totale stima fabbisogno comprensivo di eventuale rinnovo fino a un massimo di 24 mesi e dell'eventual e 20% in aumento	Totale compres- sivo
D1 (Infermiere professionale)	27.965	27.965	27.965	83.895	167.790	335.580
D1 (Fisioterapi- sta)	2.167	2.167	2.167	6.501	13.002	26.004
D1 (Psicologo)	2.728	2.728	2.728	8.184	16.368	32.736
TOTALE COLONNA	32.860	32.860	32.860	98.580	197.160	394.320

ART. 8 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l'Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine massimo di 3 giorni.

L'Agenzia dovrà garantire la sostituzione del lavoratore per ogni assenza che superi i 3 giorni con uno di pari livello professionale ed è altresì impegnata ad inviare un lavoratore in sostituzione di quello già inviato per malattia, infortunio, gravidanza o dimissioni, entro il termine dichiarato nell'offerta tecnica, che decorre dal manifestarsi dell'assenza.

ART. 9 PENALITÀ

In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi di offerta, saranno applicate le seguenti penali:

- per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardi superiori: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, con addebito del costo del servizio all'Agenzia. La penale si interromperà nel momento in cui l'Azienda ASP Seneca, avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi.

L'eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere comporterà interruzione del contratto ed il subentro del concorrente che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza che sia stato inviato il personale, il servizio si intenderà comunque non eseguito e ASP Seneca potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente.

ART. 10 GARANZIE ED OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, l'Agenzia aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", nella misura e con le modalità indicate all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Detta garanzia può essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di ASP Seneca. La mancata costituzione della garanzia definitiva, prima della stipula del contratto determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte di ASP Seneca, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora ASP Seneca escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte di ASP.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell'Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro.

L'Agenzia deve assumere il lavoratore con contratto scritto, in base al quale si obbliga alle seguenti prestazioni minime:

- a) pagare direttamente al prestatore di lavoro interinale le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
- b) iscrivere il lavoratore presso l'INAIL;
- c) corrispondere ai lavoratori avviati una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL del comparto Regione ed Enti Locali per la categoria professionale corrispondente;
- d) liquidare la retribuzione ai lavoratori con periodicità mensile;
- e) effettuare i necessari accertamenti sanitari pre assuntivi (le visite periodiche restano invece a carico di ASP Seneca).

L'Agenzia si obbliga inoltre a:

- 1. individuare un referente di filiale per la gestione dei rapporti con ASP Seneca, comunicandone tempestivamente il nominativo e relativi recapiti;
- 2. assicurare la reperibilità telefonica di uno o più referenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 17,30 fornendone i recapiti ed indicando le modalità di contatto;
- 3. attivare un numero di emergenza per la gestione delle urgenze, che funzioni al di fuori degli orari di cui al punto 2, posto che i servizi assistenziali funzionano 7 giorni su 7 e che potrebbero presentarsi situazioni critiche anche durante i giorni prefestivi e festivi, che debbo essere gestite tempestivamente, trattandosi di servizi alla persona;
- 4. effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza e buona fede, tenuto conto delle esigenze espresse da ASP Seneca;
- 5. rispettare i tempi previsti dall'offerta tecnica e dal presente Capitolato Speciale per la fornitura di personale;
- 6. provvedere entro e non oltre 48 ore alla sostituzione del personale turnista che si assenti in modo non programmato ed osservare la medesima tempistica per la sostituzione del personale che si assenti per infortunio / malattia / dimissioni / non superamento del periodo di prova, previa autorizzazione di ASP Seneca. Rispetto al personale non turnista, la sostituzione potrà essere attivata solo su richiesta espressa di ASP Seneca, che in ogni caso corrisponderà solo il costo delle ore effettivamente prestate;

ASP Seneca si obbliga a sua volta a:

- a) comunicare per scritto all'Agenzia l'eventuale assegnazione del lavoratore a tempo determinato a mansioni superiori, prendendo atto che in tal caso l'Agenzia avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad esso spettante per adeguarlo a quello della nuova mansione;
- b) versare direttamente in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni ed i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme non ancora pagate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- c) corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica:
- d) comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore;
- e) corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica, nel rispetto delle scadenze fissate dal presente Capitolato Speciale. All'Agenzia spetta il compenso per le ore effettivamente lavorate, pertanto, in caso di assenza dal servizio del lavoratore per malattia, infortunio, ferie, congedi e permessi (ivi compresa la licenza matrimoniale), nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che pertanto dovrà considerare tali oneri a proprio carico.

Il lavoratore somministrato ha il diritto di effettuare la prestazione per l'intero periodo richiesto da ASP Seneca, salvo il caso di mancato gradimento, nonché della sopravvenienza di giusta causa o di giustificato motivo per la risoluzione del contratto.

ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ASP Seneca attraverso i propri servizi amministrativi e sanitari, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.

Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati il servizio dovesse risultare non conforme alle disposizioni del Capitolato, l'Agenzia dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Sull'esecuzione del contratto vigila il Direttore dell'esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile del Servizio Politiche del Personale, dott. Alessandro Furgeri.

Il Direttore dell'esecuzione effettuerà la verifica di conformità, tramite controllo sulle modalità di effettuazione del servizio, a quanto contrattualmente stabilito, al fine di constatarne la rispondenza rispetto a quanto proposto in sede di offerta.

Nel caso vi fossero da evidenziare all'Agenzia eventuali segnalazioni, osservazioni e/o richieste di chiarimenti e/o prescrizioni, alla stessa sarà assegnato un temine di dieci (10) giorni per la presentazioni delle proprie precisazioni e/o per il compimento delle prescrizioni cui è richiesto di uniformarsi. Nel caso, invece, tale valutazione fosse negativa a causa di rilevante inadempienza contrattuale, l'ASP procederà a formalizzare la relativa contestazione, secondo le modalità di cui al successivo articolo 15.

ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Si rinvia a quanto disposto dagli artt. 105 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente ad ASP Seneca, secondo le istruzioni impartite. La fatturazione, maggiorata del bollo di € 2,00 dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA.

Le fatture dovranno essere intestate ad ASP Seneca e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013.

Il **codice univoco ufficio**, utile per la fatturazione elettronica, è **UF1POH**.

ASP Seneca non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riporteranno il codice CIG indicato nell'intestazione del presente atto.

Ai sensi della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), a partire dalle fatture emesse dal 1/1/2015 nei confronti di ASP Seneca, per qualunque cessione di beni o prestazione di servizi, l'Azienda pagherà ai fornitori il solo importo dell'imponibile evidenziato in fattura, senza corrispondere l'IVA, che verrà versata direttamente all'Erario da ASP.

Nella fattura andrà indicata l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della fattura fine mese ai sensi del Decreto Legislativo n. 192/2012, art.1 p.to 5 lett. a.

Scaduto il termine di pagamento di cui sopra ASP Seneca non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 30 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, affidata alle poste, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso applicato sarà quello legale.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Agenzia potrà sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato Speciale. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto con dichiarazione unilaterale da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

Gli interesse scaduti non producono a loro volta interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Si intendono pervenute il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso ed il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese medesimo

Nel caso di associazione temporanea di imprese le fatture saranno emesse direttamente ed unicamente dalla ditta mandataria, come indicata in sede di offerta.

ART. 14 RINNOVO DEL CONTRATTO

Al termine del periodo di validità del contratto di somministrazione per il primo triennio, ASP Seneca potrà richiedere un rinnovo del contratto stesso per un ulteriore periodo massimo di 24 mesi, che l'Agenzia resterà obbligata ad accettare, mantenendo invariate le condizioni economiche a quel momento vigenti.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ASP Seneca può risolvere il contratto a mezzo lettera raccomandata nei seguenti casi:

- per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 2.500,00 entro 30 giorni;
- per il reiterarsi di inadempienze contrattuali dell'Agenzia, nonostante una preventiva diffida scritta;
- per ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull'attività sanitaria ed assistenziale di ASP Seneca;
- per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione;
- nei casi di cessazione dell'attività dell'Agenzia, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso;
- per l'eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo ad ASP Seneca che non determini più l'esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro, da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione;
- subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa.

ART. 16 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, le norme della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (Disciplina della cessione dei crediti d'impresa) sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti dal contratto d'appalto che sarà sottoscritto con la ditta aggiudicataria della presente fornitura; le cessioni possono essere effettuate a banche o ad intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione del credito deve essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata ad ASP Seneca e diviene efficace qualora la medesima non la rifiuti, con comunicazione scritta da notificarsi al cedente ed al cessionario, entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. E' ammessa la cessione di tutti o solamente di parte dei crediti che giungeranno a maturazione. In ogni caso, ASP Seneca può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, contenute nel contratto con questi stipulato.

ART. 17 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Bologna.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all'espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

ART. 19 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici di servizi, le norme del codice civile riguardanti il contratto d'appalto, nonché i principi della legge n. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Lorenzo Sessa)

Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.